

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 9 ottobre 2006, n. 6006

Annulla T.A.R. Lazio – I Sezione ter, 23 febbraio 2004, n. 1690.

Le dimissioni della maggioranza dei consiglieri producono automaticamente un effetto di obiettiva gravità nella vita politica della comunità locale e pertanto sono sottoposte a formalità tra cui, se non presentate personalmente, la necessità di essere corredate dall'autenticazione della firma.

Omissis.

Oggetto della controversia è il provvedimento con il quale l'Ufficio Territoriale del Governo di ... ha negato la sussistenza dei presupposti per procedere allo scioglimento del Consiglio comunale di ..., ai sensi dell'art. 141, comma 1, lett. b) n. 3, del d.lgs n. 267 del 2000, ritenendo, sulla base del parere richiesto in proposito al Ministero dell'interno, che le dimissioni presentate da otto dei nove consiglieri formalmente dimissionari non potevano considerarsi efficaci, posto che, non essendo state presentate personalmente, non erano corredate da autenticazione della firma, e non erano state versate al protocollo da un soggetto munito di delega autenticata. Il ricorso di primo grado contro il provvedimento dell'Ufficio Territoriale del Governo, presentato da sette dei consiglieri di minoranza dimissionari, menzionati in epigrafe, è stato accolto, sulla scorta di una decisione di questa Sezione (30 maggio 2003 n. 2975), con la quale si è affermato che il mancato rispetto di determinate formalità relative alle dimissioni non presentate personalmente (autenticazione dell'atto, delega autenticata alla presentazione), non poteva produrre l'inefficacia delle dimissioni contestuali o comunque presentate contemporaneamente, in quanto si tratta di modalità non prescritte dalla legge, ma soltanto da circolari ministeriali sulla base di orientamenti del Consiglio di Stato in sede consultiva e giurisdizionale.

Omissis.

Ne consegue che la prescrizione della autenticazione della firma, voluta dalle circolari ministeriali, dai pareri del Consiglio di Stato, e ora prescritta dall'art. 38 come modificato dal d.l. 29 marzo 2004 n. 80, convertito nella legge 28 maggio 2004 n. 140, non poteva considerarsi, come si legge nella sentenza che non si condivide, "inammissibile intervento di supplenza giudiziaria volto a colmare presunte lacune della disciplina". Non si tratta infatti di un illegittimo aggravamento della procedura mediante inserimento di un precetto che altrimenti non ci sarebbe stato, bensì di mera esplicitazione di una regola già presente implicitamente, perché necessariamente presupposta, nella disciplina in esame, caratterizzata, si badi, dall'automaticità dell'effetto dissolutorio delle dimissioni della maggioranza.

Può persino aggiungersi che se una legge abrogasse l'obbligo dell'autenticazione della firma delle dimissioni presentate da un terzo (ma il discorso vale anche per l'obbligo della delega autenticata), la norma sarebbe fortemente sospetta di incostituzionalità per eccesso di potere legislativo sotto il profilo dell'irragionevolezza e dell'illogicità. È evidente infatti che mancando l'obbligo dell'autenticazione l'esercizio di una facoltà costituzionalmente garantita ed insista nel principio democratico sarebbe esposto a facili strumentalizzazioni per finalità estranee ed incompatibili con il corretto dispiegarsi della dialettica politica.

L'orientamento che il Collegio ritiene preferibile quindi appare anche osservante del principio comunemente accolto che si debba seguire l'interpretazione della legge conforme a Costituzione.

Si concorda inoltre con il rilievo già espresso dal Consiglio di Stato in sede consultiva (parere della Sezione prima 11 dicembre 2002 n. 4269) secondo cui non può nella specie invocarsi il principio della libertà delle forme dell'attività giuridica. Le dimissioni della maggioranza dei consiglieri, infatti, producono automaticamente un effetto di obiettiva gravità nella vita politica della comunità locale, e per tale ragione sono sottoposte a formalità (forma scritta, contestualità o contemporaneità, assunzione al protocollo dell'ente, destinatario determinato) le quali già esprimono una deroga, non contestata, al principio della libertà delle forme che ben si accorda con l'imposizione dell'autenticazione e della delega autenticata.

Neppure sono condivisibili, d'altra parte, le affermazioni della sentenza n. 2975/03 secondo cui l'onere formale dell'autentica della firma, individuato quale strumento necessario per garantire la veridicità delle dichiarazioni di dimissioni, risulta al tempo stesso superfluo ed insufficiente.

Quanto alla superfluità, che si avrebbe quando la sottoscrizione non viene disconosciuta, può osservarsi che il disconoscimento risulta scoraggiato, in armonia con la serietà della procedura, dalla difficoltà di smentire l'autenticazione.

Quanto alla insufficienza, dipendente dal fatto che l'autenticazione non accerta la volontà del dimissionario ma solo la sottoscrizione in presenza del pubblico ufficiale, va detto che tale ulteriore accertamento non occorre poiché la volontà utile è quella che risulta dalla dichiarazione, essendo irrilevanti tutte le possibili forme di riserva mentale.

In conclusione il provvedimento impugnato in prime cure è esente dalle censure proposte. Ne consegue l'accoglimento dell'appello restando assorbita ogni altra questione.

Omissis.